

REGOLAMENTO (CEE) N. 851/69 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1969

relativo al regime speciale applicabile all'importazione di alcune carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,considerando che, tenuto conto delle domande di titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, b), bb), del regolamento (CEE) n. 805/68 presentate il 28 e il 29 aprile 1969, le importazioni di carne bovina congelata già realizzate o suscettibili d'esserlo, in virtù di tale regime, superano i bisogni previsti dell'industria tali quali risultano dal bilancio della carne bovina destinata all'industria di trasformazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1969 ⁽²⁾ ;considerando che in una tale situazione, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1969, che stabilisce le regole generali relative al regime speciale all'importazione di alcune carni congelate destinate alla trasformazione ⁽³⁾, la concessione di titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale all'importazione può essere limitata o sospesa ;considerando che conviene limitare la concessione dei titoli richiesti ai bisogni previsti dell'industria tali quali risultano dal bilancio di cui sopra conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1083/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa le modalità d'applicazione relative ai titoli d'importazione nel settore della carne bovina ⁽⁴⁾ ; che è indicato inoltre di sospendere, per l'avvenire, la concessione dei titoli ;

considerando che le misure previste nel regolamento (CEE) n. 1084/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, relativo al regime speciale applicabile all'im-

portazione di alcune carni bovine congelate ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2147/68 ⁽⁶⁾, non hanno permesso di raggiungere lo scopo prefisso ; che è pertanto indicato di diminuire il tasso di sospensione del prelievo applicabile all'importazione di carne congelata destinata alla trasformazione ; che conviene fissare il tasso di sospensione a 25 % ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la carne bovina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 12 maggio 1969, la concessione di titoli d'importazione che danno diritto al regime speciale previsto all'articolo 14, paragrafo 3, b), bb), del regolamento (CEE) n. 805/68, è sospesa.

Articolo 2

La quantità relativa alle domande di titoli che danno diritto al regime speciale di cui all'articolo 1 presentate il 28 e 29 aprile e che superano una quantità di 300 tonnellate espressa in carne con osso, sono ridotte dell'8,5 %, 100 kg di carne disossata equivalenti a 130 kg di carne non disossata.

Articolo 3

Il tasso del 40 % che figura all'articolo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1084/68 è sostituito dal tasso del 25 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1969.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. C 42 del 2. 4. 1969, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 3.